

ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

COMPAGNIA TEATRALE "PUNTO A CAPO"

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

- 1 - È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata Compagnia Teatrale "Punto A Capo" con sede legale in Cherasco, via Conti Petitti 48.
- 2 - La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista all'art. 9.
- 3 - L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto.
- 4 - I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

Art. 2 - Scopi e finalità

- 1 - L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
- 2 - I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
- 3 - Le finalità che si propone sono in particolare:
 - di promuovere e diffondere il teatro amatoriale;
 - di essere promotrice e produttrice di cultura, in particolare nell'ambito teatrale;
 - di valorizzare la cultura del teatro, come occasione di socializzazione all'interno della comunità locale;
 - di favorire la crescita culturale ed umana dei soci e del pubblico.

4 - In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso sono previste le seguenti attività:

- realizzazione di spettacoli teatrali autoprodotti, con il coinvolgimento delle altre realtà associative locali, e prevedendo anche la partecipazione individuale di soggetti esterni all'Associazione stessa;
- collaborazione con altre associazioni locali, per l'organizzazione di manifestazioni teatrali o di spettacoli all'interno di altre manifestazioni;
- collaborazione con altre associazioni e gruppi teatrali, per la realizzazione di iniziative comuni e lo scambio di informazioni, idee e materiale utile all'attività.

Art. 3 - Soci

- 1 - Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- 2 - L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
- 3 - Ci sono tre categorie di soci: **ordinari** (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea), **sostenitori** (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie), **benemeriti** (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).
- 4 - Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 4 - Diritti e doveri dei soci

- 1 - I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- 2 - Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
- 3 - I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- 4 - Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 5 - Recesso ed esclusione del socio

- 1 - Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
- 2 - Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
- 3 - L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 6 - Organi sociali

- 1 - Gli organi dell'Associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo;
 - Presidente.
- 2 - Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 7 - Assemblea

- 1 - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
- 2 - È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
- 3 - L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- 4 - L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 8 - Compiti dell'Assemblea

- 1 - L'Assemblea deve:
 - approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;

- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio direttivo;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

Art. 9 - Validità assemblee

- 1 - L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
- 2 - Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
- 3 - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
- 4 - L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Art. 10 - Verbalizzazione

- 1 - Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
- 2 - Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 11 - Consiglio direttivo

- 1 - Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per più mandati.

- 2 - Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- 3 - Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Art. 12 - Presidente

- 1 - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
- 2 - Il Presidente ha la facoltà di aprire e gestire conti correnti dell'Associazione, nonché di firmare la corrispondenza, gli ordini di incasso e di pagamento da e verso pubbliche amministrazioni o privati. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i suddetti compiti sono trasferiti, previa delega scritta, ad uno dei componenti del Consiglio direttivo.

Art. 13 - Risorse economiche

- 1 - Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000.

2 - L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3 - L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.

Art. 14 - Rendiconto economico-finanziario

1 - Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2 - Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3 - Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 15 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1 - L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 7. L'Associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, a fini utilità sociale, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 - Disposizioni finali

1 - Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 17 - Consorzi – coordinamenti

- 1 - L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorzarsi con altre associazioni della zona o riunirsi in coordinamento con altre associazioni che operano nel medesimo ambito.